

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 13/06/2024

FATTO

I ricorrenti rappresentano: i.) di aver concluso con l'intermediario nel 2007 un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero della durata di 25 anni e per l'importo di 95.000,00 (novantacinquemilla/zero) euro; ii.) che nel giugno 2023, avendo manifestato interesse a ricevere un conteggio per estinzione anticipata del finanziamento, la banca ha fornito un documento che prevedeva una rivalutazione pari a 33.134,44 (trentatremilacentrotrentaquattro/quarantaquattro) euro; iii.) che le clausole contrattuali in forza delle quali è stato effettuato detto conteggio non sono conformi a legge.

L'intermediario replica: i.) che il contenuto delle clausole relative all'indicizzazione con il franco svizzero sono state specificamente approvate e sottoscritte dal cliente in sede di perfezionamento del contratto di mutuo; ii.) che nel conteggio estintivo emesso a giugno del 2023 è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione sulla base del meccanismo di rivalutazione al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento della richiesta di conteggio; ii.) che il tasso di cambio CHF/EUR è risultato sfavorevole rispetto al «tasso di cambio convenzionale» contrattualmente pattuito al momento della stipula e pertanto il capitale residuo da rimborsare in Euro è risultato maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento; iii.) di aver trasmesso senza soluzione di continuità durante lo svolgimento del rapporto numerose

comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, *in primis* il meccanismo di rivalutazione da applicare in caso di estinzione anticipata.

I ricorrenti chiedono che l'intermediario emetta un nuovo conteggio estintivo il quale, tuttavia, tenga conto dell'illegittimità della clausola che prevede l'applicazione di una doppia conversione con il franco svizzero, oltre alla restituzione delle spese di procedura. L'intermediario insiste affinché la domanda sia integralmente dichiarata infondata nel merito.

DIRITTO

La presente controversia si riferisce alle clausole n. 7 e 7 *bis* contenute in un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato dai ricorrenti nel 2007. Richiesto un conteggio estintivo a giugno 2023, l'intermediario convenuto ha elaborato il documento applicando le clausole innanzi richiamate le quali, in ipotesi di estinzione anticipata, prevedono una duplice conversione del capitale residuo: la prima verso il franco svizzero applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula; la seconda, con il capitale sopra calcolato (ma in Euro) al tasso di cambio attuale al momento dell'estinzione.

Tale meccanismo, definito di "doppia conversione", è oggetto di un sedimentato orientamento interpretativo.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 17351 del 2011 e, da ultimo, con ancor maggiore precisione, Cass. n. 23655 del 2021) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità.

La stessa questione è stata oggetto anche di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi di codesto Arbitro (Coll. coord., decc. nn. 4135 del 2015, 5855 del 2015, 5866 del 2015, 5874 del 2015) nonché dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provv. n. 27214 del 2018) in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. In particolare, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, la clausola innanzi descritta non rispetta i requisiti di chiarezza e comprensibilità imposti dal sistema ordinamentale. Il Collegio di coordinamento, ad esempio, ha sancito che detta clausola non «espon[er] in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo» (decisione n. 5866 cit.), sì che essa, anche alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione sul punto, si pone in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, comma 2, cod. cons.).

Proprio la giurisprudenza europea ha chiarito che «il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. [...] siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari» (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-

51/17). In siffatto contesto, la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, par. 2, direttiva 93/13/CEE fa sì che la relativa clausola vada qualificata come abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva, laddove determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto (cfr. art. 33, comma 1, cod. cons.).

Nel caso di specie, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro, si deve dunque rilevare l'abusività e, di riflesso, la nullità degli artt. 7 e 7 *bis* del contratto.

Tanto premesso occorre stabilire quali conseguenze produca la nullità della clausola, dal momento che deve comunque individuarsi la disciplina applicabile al rapporto contrattuale. Anche sul punto è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza europea, la quale ha statuito che «L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l'eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva» (Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, C-26/13). In conformità con la Corte di Giustizia si pone l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. n. 20686 del 2013) l'accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua delle regole esposte: l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento considerando che il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite senza praticare la duplice conversione indicata di cui è stata dichiarata la nullità (in termini v., da ultimo Coll. Roma, n. 5986 del 2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità degli artt. 7 e 7-bis del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA